Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

23 ottobre 2015

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) 2015/1903 della Commissione, del 20 ottobre 2015, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga** 1

★ **Regolamento (UE) 2015/1904 della Commissione, del 20 ottobre 2015, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga** 3

★ **Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati** (1) 5

★ **Regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti** (1) 11

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1907 della Commissione, del 22 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

DECISIONI

★ **Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II»)** 15

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 ottobre 2015, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2015/1909]** 26

Rettifiche

★ **Rettifica delle informazioni sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione** (GU L 104 del 23.4.2015) 28

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/1903 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2015

recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2015.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	51/TQ104
Stato membro	Belgio
Stock	NEP/8ABDE.
Specie	Scampo (*Nephrops norvegicus*)
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe
DAta di chiusura	19.9.2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/1904 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2015

recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2015.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	50/TQ104
Stato membro	Belgio
Stock	LEZ/8ABDE.
Specie	Lepidorombi (*Lepidorhombus* spp.)
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe
Data di chiusura	19.9.2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ([1]), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi nonché condizioni e disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di trasformazione per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali. Esso dispone inoltre che gli stabilimenti nel settore dei mangimi devono essere registrati presso l'autorità competente o da quest'ultima riconosciuti. Gli operatori del settore dei mangimi situati più a valle nella filiera sono tenuti a rifornirsi di mangimi provenienti esclusivamente da stabilimenti registrati o riconosciuti.

(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce requisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al livello della produzione primaria. In particolare, esso dispone che i requisiti in materia di test per la diossina di cui a tale allegato devono essere rivisti entro il 16 marzo 2014.

(3) La definizione di «prodotti derivati da oli vegetali» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire che i prodotti derivati da olio raffinato e da additivi per mangimi autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) non rientrano in tale definizione.

(4) Anche la definizione di «miscelazione di grassi» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire la differenza tra la miscelazione di grassi e il solo stoccaggio di partite consecutive di grassi e oli senza relativa miscelazione. Dovrebbe altresì essere chiarito quando i grassi miscelati sono considerati mangimi composti e quando sono materie prime dei mangimi.

(5) Dato che è opportuno individuare i prodotti contaminati in modo evidente da diossina al punto del loro ingresso nella filiera, dovrebbe essere chiarito che le prescrizioni in merito al monitoraggio della diossina di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 si applicano a tutti gli operatori del settore dei mangimi che immettono mangimi sul mercato, compresi gli importatori.

(6) Al fine di garantire la rintracciabilità dei mangimi e una corretta informazione sugli stessi dovrebbe essere evidenziata la conformità alle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), in particolare alle denominazioni, alle specifiche e ai numeri di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ([4]).

([1]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
([3]) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

(7) Poiché è necessario che l'analisi rappresentativa sui quantitativi ingenti sia effettuata in base ad un campione rappresentativo, è opportuno che i campioni elementari atti a formare il campione globale siano prelevati a intervalli regolari, ad esempio almeno un campione elementare ogni 50 tonnellate, conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ([1]).

(8) I risultati dei test per la diossina istituiti dal regolamento (CE) n. 183/2005, le relazioni ([2]) sugli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e il fatto che al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi ([3]) non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito a campioni non conformi di prodotti derivati da oli vegetali, ad eccezione dei distillati di acidi grassi di raffinazione fisica e dei deodistillati, dimostrano che tali prodotti non presentano un rischio elevato di contaminazione da diossina. È dunque opportuno attenuare le prescrizioni relative ai test al 100 % per la diossina su tali prodotti, stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005.

(9) Al fine di chiarire la responsabilità in materia di test per la diossina sui prodotti importati, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere prevista una disposizione specifica, che dovrebbe garantire altresì che i prodotti importati presentino lo stesso livello di sicurezza di quelli fabbricati nell'Unione.

(10) È opportuno modificare il sistema istituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005, che consente di dimostrare mediante un certificato l'avvenuta esecuzione dell'analisi obbligatoria di una partita specifica, mediante alcune specifiche riguardanti le mansioni dei diversi operatori del settore dei mangimi al fine di chiarire le responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella filiera.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il paragrafo 3, lettera b), punto 2, lettera h), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 23 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

([1]) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

([2]) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: numeri di audit 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 e 2014-7038.

([3]) http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

1) nella sezione intitolata «DEFINIZIONI», le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere b) e c) ed è aggiunta la seguente lettera d):

«b) "prodotti derivati da oli e grassi": qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso

— dall'olio raffinato,

— dai prodotti derivati dall'olio raffinato, e

— dagli additivi per mangimi;

c) "miscelazione di grassi": fabbricazione di mangimi composti o, nel caso di tutti i componenti appartenenti alla stessa voce di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (*), PARTE C, derivati dalle stesse specie vegetali o animali, di materie prime per mangimi mediante la miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, o di prodotti da essi derivati, per produrre un olio o un grasso miscelato, con la sola eccezione

— dello stoccaggio di partite consecutive, e

— della miscelazione esclusiva di oli raffinati;

d) "olio o grasso raffinato": olio o grasso che ha subito il processo di raffinazione di cui al n. 53 del glossario dei processi elencati nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

(*) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).»

2) Nella sezione intitolata «PRODUZIONE», il punto 8 è sostituito dal seguente ed è aggiunto il seguente punto 9:

«8. L'etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all'alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.

9. Per l'etichettatura delle materie prime per mangimi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) si dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, le denominazioni indicate nel regolamento (UE) n. 68/2013.

(**) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1)».

3) La sezione intitolata «MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA» è modificata come segue:

a) Il titolo di tale sezione è sostituito dal seguente:

«MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA PER OLI, GRASSI E PRODOTTI DERIVATI»

b) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. A integrazione del sistema HACCP dell'operatore del settore dei mangimi, le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate almeno con le seguenti frequenze (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1 000 tonnellate):

a) operatori del settore dei mangimi che trasformano grassi e oli vegetali greggi:

i) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— lecitina,

— gomme,

— i prodotti di cui al punto ii);

ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio;

b) operatori del settore dei mangimi che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:

i) un'analisi rappresentativa ogni 5 000 tonnellate con almeno un'analisi rappresentativa all'anno di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti ai materiali della categoria 3, come indicato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o provenienti da uno stabilimento riconosciuto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

c) operatori del settore dei mangimi che producono olio di pesce:

i) il 100 % delle partite di olio di pesce se ottenuto da:

— prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato,

— prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal Mar Baltico,

— sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti dall'Unione europea,

— melù o menade;

ii) il 100 % delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato;

iii) un'analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate per quanto riguarda l'olio di pesce non menzionato al punto i);

iv) deve essere analizzato e documentato nell'ambito del sistema HACCP l'olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 e al regolamento (UE) n. 2015/786 della Commissione (***);

d) industria oleochimica che immette mangimi sul mercato:

i) il 100 % delle partite in entrata di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e di grassi e oli miscelati;

ii) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come mangimi, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— acidi grassi puri distillati da frazionamento,

— i prodotti di cui al punto iii);

iii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio;

e) industria del biodiesel che immette mangimi sul mercato:

i) il 100 % delle partite in entrata di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e di grassi e oli miscelati;

ii) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come mangimi, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— lecitina,

— gomme,

— i prodotti di cui al punto iii);

iii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks) e l'olio di cocco greggio;

f) stabilimenti di miscelazione dei grassi:

i) il 100 % delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— lecitina,

— gomme,

— i prodotti di cui al punto ii);

ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks);

oppure

iii) il 100 % delle partite di grassi e oli miscelati destinati ai mangimi.

L'operatore del settore dei mangimi deve dichiarare all'autorità competente l'opzione da lui scelta;

g) produttori di mangimi composti per animali da produzione alimentare diversi da quelli indicati alla lettera f):

i) il 100 % delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— lecitina,

— gomme,

— i prodotti di cui al punto ii);

ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento; i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);

iii) l'1 % delle partite per quanto riguarda i mangimi composti fabbricati contenenti i prodotti di cui ai punti i) e ii);

h) importatori che immettono sul mercato i seguenti mangimi:

i) il 100 % delle partite importate di olio di cocco greggio, di grassi animali, di oli di pesce, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati, di tocoferoli estratti dall'olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:

— glicerina,

— lecitina,

— gomme,

— i prodotti di cui al punto ii);

ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).

(*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(***) Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).»

c) I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se un operatore del settore dei mangimi dispone della prova documentale che una partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al punto 2, immessi nel suo stabilimento, sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, l'operatore del settore dei mangimi è esentato dall'obbligo di analizzare tale partita.

5. Qualsiasi partita di prodotti analizzati in conformità al punto 2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l'analisi ad un laboratorio accreditato di cui al paragrafo 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui al punto 2, lettera a), punto ii), al punto 2, lettera b), punto i), al punto 2, lettera c), punti iii) e iv), al punto 2, lettera d), punto iii), al punto 2, lettera e), punto iii), al punto 2, lettera f), punto ii), al punto 2, lettera g), punto ii), e al punto 2, lettera h), punto ii).

La prova dell'analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite sottoposte a test. Tale collegamento va descritto nel sistema di rintracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui i test siano effettuati sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dalla relazione analitica.

Qualsiasi consegna di prodotti di cui al punto 2, lettera b), punto i), o al punto 2, lettera c), punto iii), deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al punto 2, lettera b), punto i), o al punto 2, lettera c), punto iii). Se necessario, la prova dell'analisi che include la partita o le partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l'operatore riceve l'analisi dai laboratori autorizzati.

6. Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al punto 2, lettera g), punto i), che entrano in un processo di produzione sono state analizzate in linea con i requisiti del presente regolamento e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione da diossina, l'operatore del settore dei mangimi è esentato dall'obbligo di analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.»

REGOLAMENTO (UE) 2015/1906 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n),

considerando quanto segue:

(1) Il considerando 20 del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione ([2]) recita che le decisioni di autorizzazione dei processi di riciclo della plastica devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, relativo a tali decisioni, fa riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(3) All'epoca dell'adozione del regolamento (CE) n. 282/2008, sia l'articolo 11, paragrafo 3, sia l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 facevano riferimento alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ([3]).

(4) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE mediante il riferimento a un nuovo articolo 23, paragrafo 4, inserito nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

(5) Dato che l'autorizzazione di un processo di riciclo della plastica è un atto di portata individuale inteso ad attuare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dato che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 282/2008 stabilisce criteri di autorizzazione precisi, dovrebbe applicarsi la procedura di regolamentazione cui fa riferimento l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004. La procedura di regolamentazione tuttavia non esiste più, essendo la decisione 1999/468/CE stata sostituita dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 la procedura d'esame è la procedura appropriata ai fini dell'autorizzazione dei processi di riciclo della plastica.

(6) Dovrebbe essere adeguato il riferimento alla procedura di adozione contenuto nel regolamento (CE) n. 282/2008.

(7) Il regolamento (CE) n. 282/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
([2]) Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).
([3]) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
([4]) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo. Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
([5]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.

Si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(**) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1907 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	53,3
	MA	101,4
	MK	50,7
	TR	95,4
	ZZ	75,2
0707 00 05	AL	41,5
	MK	46,1
	TR	120,5
	ZZ	69,4
0709 93 10	MA	107,9
	TR	143,5
	ZZ	125,7
0805 50 10	AR	152,4
	TR	111,9
	UY	74,0
	ZA	148,6
	ZZ	121,7
0806 10 10	BR	228,4
	EG	209,3
	MK	97,7
	PE	73,3
	TR	167,5
	ZZ	155,2
0808 10 80	AR	124,2
	CL	106,7
	NZ	136,3
	US	120,3
	ZA	130,8
	ZZ	123,7
0808 30 90	TR	132,1
	XS	96,6
	ZZ	114,4

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/1908 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2015

a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano identificate cinque sfide di fondo cui l'Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della produzione, del trasferimento e della circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono centrali per quattro delle cinque sfide. Esse alimentano l'insicurezza nell'Africa subsahariana, in Medio Oriente e in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post bellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza.

(2) Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illegali di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'UE nel settore delle SALW. La strategia dell'UE sulle SALW sottolinea che le SALW contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali.

(3) La strategia dell'UE sulle SALW asserisce inoltre che l'Unione dovrebbe rafforzare e appoggiare i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([1]) attraverso, tra l'altro, la promozione di misure sulla trasparenza.

(4) Con il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a prevenire il traffico illegale di SALW, compresa la loro diversione verso destinatari non autorizzati, e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale nel valutare le domande di autorizzazioni di esportazione.

(5) L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.

(6) Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, inclusa la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell'ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.

(7) Il 2 aprile 2013 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il testo del trattato sul commercio delle armi (ATT). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il

([1]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.

(8) L'Unione ha già sostenuto Conflict Armament Research Ltd. (CAR) mediante la decisione 2013/698/PESC del Consiglio ([1]).

(9) L'Unione intende finanziare la seconda fase del meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali al fine di ridurre il rischio del loro commercio illegale e di continuare a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

— continuare a far funzionare e potenziare ulteriormente un sistema mondiale di gestione delle informazioni, accessibile e di facile impiego, sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico («iTrace») al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,

— condotta di ricerche sul campo concernenti SALW e altre armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti e inserimento di tutte le prove raccolte nel sistema di gestione delle informazioni, invio di richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali laddove necessario e pubblicazione delle informazioni, previa verifica (anche tramite tracciamento formale), nel sistema iTrace,

— centralizzazione della documentazione di rilevanza politica esistente sui trasferimenti di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali nel sistema mondiale di gestione delle informazioni, tra cui relazioni nazionali sulle esportazioni di armi, relazioni per paese al registro delle armi convenzionali dell'ONU e al programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW, i testi degli strumenti nazionali, regionali e internazionali pertinenti e relazioni verificate sui trasferimenti illegali di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali elaborate dai gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, dalle organizzazioni della società civile e dai media internazionali,

— aumento della sensibilizzazione sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili dell'iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazioni di armi e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace,

— stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e la distribuzione regionale delle armi e munizioni oggetto di traffico.

L'Unione finanzia il progetto, descritto in dettaglio nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

([1]) Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).

2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).

3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 2 530 684 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3 020 000 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero degli Affari Esteri tedesco.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L'accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali descrittive redatte da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione, il progetto è valutato da un'entità esterna.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN

ALLEGATO

Meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali iTrace

1. **Contesto e motivazione del sostegno della politica estera e di sicurezza comune (PESC)**

1.1. La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l'impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle SALW e di altre armi convenzionali, segnatamente la decisione 2013/698/PESC del Consiglio ([1]), che ha istituito il meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali iTrace.

La proliferazione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell'UE sulle SALW, le armi e munizioni illegali contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali.

Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/698/PESC hanno aumentato significativamente la capacità di controllo e diagnostica della comunità internazionale nel settore della lotta alla proliferazione di SALW e di altre armi convenzionali illegali. Nell'ambito della decisione 2013/698/PESC, iTrace ha documentato più di 200 000 armi, munizioni convenzionali e materiale correlato, inclusi ordigni esplosivi improvvisati (IED), conseguendo un risultato ampiamente superiore alla somma di tutti gli sforzi precedenti di mappatura delle armi illegali. Sono state eseguite indagini sul campo iTrace in Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, Emirati arabi uniti, Giordania, Iraq, Libano, Mali, Mauritania, Myanmar, Nepal, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Somaliland, Sud Sudan e Uganda. iTrace ha altresì fornito un rilevante sostegno tecnico ai gruppi sulle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e alle missioni dell'ONU (MINUSCA, MINUSMA, MONUSCO, UNMISS, UNOCI e UNSOM), nonché a vari governi che ne hanno chiesto il sostegno nelle indagini.

Dal momento che la portata e la scala delle indagini si sono accresciute, iTrace è progressivamente diventato uno strumento vitale per: a) generare informazioni utilizzabili ai fini della definizione di interventi sui trasferimenti illegali di armi nelle zone di conflitto, in particolare in regioni specifiche che destano la preoccupazione degli Stati membri dell'UE; b) consentire una comprensione in tempo reale del commercio illegale mondiale di armi; c) definire i profili della diversione per incrementare la capacità delle autorità dell'UE incaricate del controllo delle esportazioni di valutare i rischi di diversione prima dell'esportazione, e d) facilitare la condivisione delle informazioni tra organismi dell'ONU, internazionali, regionali e nazionali, altrimenti scarsamente collegati tra loro.

1.2. La presente decisione, pertanto, mira a proseguire le attività del progetto pilota nell'ambito della decisione 2013/698/PESC, continuando a fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti e raccolte sistematicamente, che consentiranno loro di sviluppare strategie antiproliferazione efficaci basate su elementi concreti contro la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. La decisione continuerà quindi ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un'azione preventiva adeguata per contrastare l'offerta e la domanda illegali e assicurare l'effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi.

1.3. La presente decisione prevede il continuo funzionamento e l'ulteriore potenziamento del sistema in linea accessibile al pubblico iTrace, che traccia le SALW e altre armi e munizioni convenzionali illegali, precisando in particolare tipi specifici di armi, fornitori, vettori dei trasferimenti e destinatari illegali. Il sistema iTrace, incentrato sulle regioni colpite da conflitti, funge da meccanismo mondiale di segnalazione che consente ai governi nazionali di monitorare il traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e di individuare i casi di diversione.

2. **Obiettivi generali**

L'azione descritta in appresso continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all'impatto destabilizzante della diversione e del traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Continuerà a fornire ai

([1]) Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).

responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti, che consentiranno loro di sviluppare strategie antiproliferazione efficaci basate su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare l'azione fornirà:

a) informazioni concrete sul traffico di SALW e di altre armi convenzionali necessarie per monitorare più efficacemente l'attuazione del programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW,

b) informazioni concrete per rafforzare l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento,

c) informazioni concrete per tracciare le principali rotte ed entità coinvolte nella fornitura di armi e munizioni convenzionali a regioni colpite da conflitti o a organizzazioni terroristiche internazionali e per fornire prove dell'implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali,

d) una cooperazione rafforzata tra competenti organi e missioni dell'ONU e altre organizzazioni internazionali, nel settore del rintracciamento delle SALW e di altre armi convenzionali, e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), che è complementare a iTrace e con il quale si garantirà un coordinamento continuo,

e) informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell'assistenza internazionale al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte e/o alla gestione delle frontiere,

f) un meccanismo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell'esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all'interno del paese acquirente o di riesportazione a condizioni non ammissibili.

3. **Sostenibilità e risultati del progetto a lungo termine**

L'azione rafforzerà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi. In particolare il progetto:

a) svilupperà ulteriormente un sistema di gestione delle informazioni che assicurerà la raccolta e l'analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali;

b) fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione (ad esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, controlli deboli alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti);

c) avrà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni pertinenti, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze politiche;

d) accrescerà sostanzialmente l'efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia.

4. **Descrizione dell'azione**

4.1. *Progetto 1 — Potenziamento del sistema mondiale di gestione delle informazioni sul rintracciamento di armi e portale di mappatura in linea iTrace*

4.1.1. Obiettivo del progetto

Il progetto potenzierà il software iTrace, inizialmente sviluppato da CAR per il progetto attuato ai sensi della decisione 2013/698/PESC, e accrescerà la facilità d'impiego del sistema. Tra i miglioramenti figurano: una migliore analisi dei dati, lo sviluppo di un pacchetto di funzioni per gli utenti che fornirà a

specifici gruppi di utenti istruzioni chiare su come ottimizzare l'utilizzo del sistema, inserimento di dati ad alta velocità (incluso lo streaming via satellite), aggiornamento istantaneo dei documenti strategici, un'applicazione mobile iTrace che funzionerà su dispositivi iOS® e Android® e migliorie alla banca dati per tenere conto di una gamma sempre più ampia di armi e componenti.

4.1.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

a) potenziamento del sistema al fine di consentire la generazione di analisi sofisticate delle tendenze in materia di traffico di armi in un'ottica pluriennale. I miglioramenti includeranno capacità di interrogazione e di visualizzazione dei dati che permetteranno agli utenti di svolgere indagini sulle complesse relazioni tra grandi insiemi di dati;

b) lo sviluppo di un pacchetto di funzioni per gli utenti che offrirà un'interfaccia esplicativa tra la pagina di accesso a iTrace e il portale propriamente detto. Il pacchetto sarà strutturato per tematiche, offrirà istruzioni video destinate a gruppi specifici di utenti (ad esempio responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi o funzionari incaricati del rilascio delle licenze di esportazione), presenterà le funzioni specifiche del sistema (ad esempio la produzione di statistiche sulla diversione o la definizione di profili di paesi) e fornirà orientamenti sulle ricerche avanzate e l'utilizzo dei dati. Disporrà anche di una funzione di aiuto interattivo, strutturata sulla base delle domande frequenti;

c) modifica del sistema per consentire l'aggiornamento istantaneo delle informazioni specifiche per paese (incluse le relazioni nazionali, la legislazione e gli strumenti di controllo delle armi). Il sistema estrarrà informazioni in tempo reale da una serie di banche dati esistenti, permettendo una ricerca rapida e il reperimento di documenti strategici sull'applicazione mobile [cfr.il punto 4.1.2, lettera e), in appresso];

d) riconfigurazione del sistema per consentire l'inserimento di dati provenienti da MS Excel® e da altre applicazioni basate su fogli elettronici tramite collegamento ascendente (uplink) via satellite. Si prevede che questo sviluppo, reso imperativo dall'ingente volume dei dati raccolti (in particolare in Iraq e Siria) quintuplichi la velocità di inserimento dei dati;

e) in risposta alle richieste degli utenti, sviluppo di una versione più basilare di iTrace, progettata per funzionare su dispositivi iOS® e Android®. L'obiettivo dell'applicazione sarà di garantire ai responsabili delle politiche l'accesso alle funzioni di iTrace in ordine alla mappatura geospaziale, al monitoraggio della diversione e al documento per paese su ogni piattaforma e in qualsiasi sede;

f) modifica del sistema per tenere conto di nuove banche dati e rispecchiare la gamma sempre più ampia di armi, munizioni, componenti e veicoli militari identificati durante le operazioni allargate di CAR nel periodo 2013-15.

4.1.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a) consentire a qualsiasi utente in linea di accedere a una particolare località, paese, regione o continente del mondo;

b) individuare e trasmettere prove visive di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico in tale località, paese, regione o continente;

c) riportare, su una mappa mondiale in linea, le date di trasferimento, le rotte di fornitura illegali e i trafficanti coinvolti per ciascuno (delle migliaia) di articoli che rientrano tra le SALW e altre armi e munizioni convenzionali oggetto di traffico;

d) reperire automaticamente casi simili (SALW e altre armi e munizioni convenzionali dello stesso tipo, paese di fabbricazione o serie di produzione) e riportare tali articoli, e la loro ubicazione, su una mappa mondiale in linea;

e) individuare e tracciare i collegamenti tra i tipi di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico, o le parti implicate nel traffico internazionale;

f) generare relazioni globali (ad esempio il grado di diversione in un determinato paese o l'origine delle armi convenzionali oggetto di diversione), che saranno scaricabili in formato PDF;

g) ospitare, per paese e globalmente, la documentazione pertinente esistente sui trasferimenti di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, tra cui relazioni nazionali sulle esportazioni di armi, relazioni per paese al registro delle armi convenzionali dell'ONU e al programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW, il testo degli strumenti nazionali, regionali e internazionali pertinenti e relazioni verificate sui trasferimenti illegali di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali elaborate dai gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, dalle organizzazioni della società civile e dai media internazionali;

h) inviare dati compatibili con iARMS di INTERPOL, il che consentirà a INTERPOL di confrontare le armi collegate a reati in iARMS con le informazioni generate da iTrace sulle armi illegali;

i) produrre statistiche sulla diversione, al fine di sostenere gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione di settori prioritari per il miglioramento, l'assistenza e la cooperazione e allo scopo di appoggiare le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nel riconoscimento dei rischi concreti di diversione.

4.1.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Nell'ambito del progetto proseguiranno il funzionamento e il potenziamento di un sistema di mappatura in linea libero, accessibile al pubblico, privo di restrizioni per quanto concerne i potenziali beneficiari.

4.1.5. Beneficiari del progetto

iTrace continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, ma non limitate, a: responsabili delle politiche nazionali sul controllo di armi, organismi incaricati del rilascio delle licenze di esportazione di armi, organizzazioni regionali e internazionali (compresi i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, le missioni ONU di mantenimento della pace, UNODC, UNODA e INTERPOL), organizzazioni non governative di ricerca [compresi il Centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC), il gruppo di ricerca e d'informazione sulla pace (GRIP), l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e la Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro)], organizzazioni impegnate nella causa (tra esse Amnesty International e Human Rights Watch) e i media internazionali.

4.2. *Progetto 2 — Indagini sul campo necessarie ad alimentare ulteriormente il sistema iTrace con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti*

4.2.1. Obiettivo del progetto

Il progetto condurrà ricerche sul campo sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. La portata geografica del progetto si amplierà costantemente, accordando la priorità a numerosi paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri dell'UE, inclusi, tra gli altri, Iraq, Libia, Mali, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia e Sud Sudan. La definizione di accordi formali in materia di condivisione delle informazioni con una serie di organizzazioni, incluse le missioni dell'ONU, agevolerà il progetto, come anche l'invio selettivo di richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali.

Il progetto continuerà inoltre a svolgere ricerche documentali e a verificare (anche tramite indagini sul campo) le informazioni esistenti sui trasferimenti pertinenti raccolte da organizzazioni diverse da CAR a fini di inserimento nel sistema iTrace.

4.2.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

a) invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a SALW e ad altre armi, munizioni e materiale correlato convenzionali e illegali recuperati da Stati colpiti da conflitti;

b) analisi, riesame e verifica di prove documentate sulle SALW e su altre armi e munizioni illegali e sui relativi utilizzatori, compresi, tra gli altri: fotografie di armi, di loro componenti e di marchiature interne ed esterne, imballaggi, documenti di spedizione associati e i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, forniture e rotte dei trasferimenti);

c) riesame e verifica delle prove aggiuntive recenti sui trasferimenti pertinenti di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali raccolte da organizzazioni diverse da CAR, comprese le relazioni dei gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, delle organizzazioni della società civile e dei media internazionali;

d) inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace;

e) individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire una raccolta dati continuata a sostegno di iTrace per tutta la durata dell'azione proposta e oltre;

f) contatti costanti con i governi dell'UE volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d'azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini.

Il progetto sarà attuato in modo graduale nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.2.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a) documentare, in situ, le prove materiali di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti;

b) verificare e sviluppare casi di traffico illegale a partire dalle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito a armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni;

c) fornire prove visive concrete di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e certificazione degli utenti finali;

d) generare resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato);

e) inserimento delle suddette prove nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace ai fini di una piena divulgazione al pubblico.

4.2.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 30 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell'intero periodo di due anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace.

4.2.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, identico per tutti i progetti della presente decisione, si veda il punto 4.1.5.

4.3. *Progetto 3 — Sensibilizzazione dei soggetti interessati e coordinamento internazionale*

4.3.1. Obiettivo del progetto

Il progetto illustrerà i vantaggi di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace.

4.3.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

a) presentazioni a cura del personale CAR in occasione di conferenze internazionali pertinenti dedicate al commercio illegale di armi convenzionali in tutti i suoi aspetti. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l'assistenza nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dell'ATT e di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell'individuare i settori prioritari per la cooperazione e l'assistenza internazionali; 3) utilità in quanto meccanismo di definizione dei profili di valutazione di rischio per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione;

b) presentazioni a cura del personale CAR ai governi nazionali e alle operazioni di mantenimento della pace. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace ai dipartimenti preposti alle missioni, incoraggiare e sviluppare accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema, nonché assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.3.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a) dimostrare l'utilità di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell'attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (programma di azione dell'ONU, ATT e altri strumenti internazionali pertinenti), e nella valutazione dell'attuazione stessa;

b) fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e nell'elaborazione di strategie antiproliferazione efficaci;

c) fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, informazioni approfondite su iTrace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema;

d) agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace, ivi inclusi il trattamento e l'analisi dei dati con l'ausilio del sistema iTrace;

e) rafforzare il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in situ sulla diversione e il traffico di armi e munizioni convenzionali;

f) rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi e munizioni convenzionali quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dell'ATT e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi.

4.3.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di dodici conferenze di sensibilizzazione con la presenza di personale CAR. In tutte le conferenze sarà prevista la presentazione di iTrace. La relazione finale conterrà gli ordini del giorno e brevi sintesi delle conferenze.

4.3.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, identico per tutti i progetti della presente decisione, si veda il punto 4.1.5.

4.4. *Progetto 4 — Relazioni sulla politica iTrace*

4.4.1. Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace. Le relazioni saranno concepite in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di armi e munizioni convenzionali, la distribuzione regionale di armi e munizioni oggetto di traffico e settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.

4.4.2. Attività di progetto

Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, l'edizione e la pubblicazione di un massimo di dieci relazioni sulla politica iTrace.

4.4.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a) produrre un massimo di dieci relazioni, ognuna delle quali delineerà un aspetto di interesse internazionale;

b) assicurare la distribuzione delle relazioni sulla politica iTrace a tutti gli Stati membri dell'UE;

c) delineare una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale;

d) sostenere la visibilità dell'azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l'altro informazioni sulle armi illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando alle relazioni un taglio che susciti il maggior interesse dei media internazionali.

4.4.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di dieci relazioni sulla politica iTrace pubblicate in linea per l'intera durata dell'azione proposta e distribuite su scala globale.

4.4.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, identico per tutti i progetti della presente decisione, si veda il punto 4.1.5.

5. **Sedi**

Sede del progetto 1 sarà il Regno Unito. Il progetto riconosce che i risultati richiesti delle indagini sul campo non possono essere replicati a distanza e, per il progetto 2, occorrerà inviare un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. Gli invii saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell'accesso e della disponibilità delle informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Il progetto 4 sarà compilato nel Regno Unito.

6. **Durata**

La durata totale stimata dei progetti combinati è di 24 mesi.

7. **Entità di esecuzione e visibilità UE**

L'esecuzione tecnica della presente decisione sarà affidata a CAR. CAR svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR.

CAR è nata da una rete di investigatori sulle armi di importanza crescente che, nel 2006, è stata la prima a svolgere attività di individuazione e rintracciamento delle armi e munizioni convenzionali. CAR concentra la sua attività sull'individuazione e il rintracciamento delle armi sul campo. Questo approccio basato sui singoli casi e la capacità tecnica necessaria per metterlo in atto sono essenziali per una mappatura esauriente della diversione di armi convenzionali nei paesi in conflitto e all'interno di questi, che attualmente non è monitorata in misura sufficiente dalla comunità internazionale. A tal fine CAR invia piccole squadre di investigatori, con esperienza almeno decennale specifica nel settore delle armi, in regioni colpite da conflitti per esaminare e documentare sul posto le armi illegali.

A partire dal maggio 2013 CAR ha inviato personale nell'ambito di operazioni sul campo in 18 regioni colpite da conflitti, ha sostenuto direttamente sette gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, ha stipulato accordi formali di condivisione delle informazioni con due missioni ONU di mantenimento della pace e ha fornito assistenza tecnica a due missioni PSDC. Ha altresì regolarmente fornito sostegno tecnico a sette governi nazionali per quanto concerne l'identificazione e il rintracciamento delle armi. CAR continua a essere la sola organizzazione, al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, a occuparsi esclusivamente di individuare e rintracciare armi e munizioni convenzionali e materiale correlato sul campo nei conflitti armati contemporanei.

Il 25 novembre 2013, con la decisione 2013/698/PESC, è stato conferito a CAR il mandato di progettare e dare attuazione a iTrace. iTrace è un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali. Nella sua fase pilota (iTrace I) il progetto si è incentrato principalmente sulla documentazione delle armi illegali nell'Africa subsahariana, con un ulteriore accento sul Medio Oriente (Iraq e Siria), e sull'inserimento dei risultati nel sistema iTrace. A oggi il progetto ha documentato più di 200 000 articoli, tra cui armi, munizioni e materiale correlato in circolazione in regioni colpite da conflitti.

CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione.

CAR garantirà quindi la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

8. **Presentazione di relazioni**

CAR redigerà relazioni trimestrali descrittive.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

del 12 ottobre 2015,

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2015/1909]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([2]), e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ([3]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato III,

vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) ([4]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto del CTA prevede che i membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) siano nominati dal Comitato degli ambasciatori, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.

(2) Conformemente alla decisione n. 4/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 novembre 2013, recante nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) ([5]), il 6 novembre 2015 scadrà il mandato di un membro del consiglio di amministrazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del Prof. Eric TOLLENS è prorogato per un periodo di 1 anno, vale a dire fino al 6 novembre 2016.

Il consiglio di amministrazione del CTA è pertanto composto come segue:

Prof. Eric TOLLENS,

il cui mandato scadrà il 6 novembre 2016, e

Prof. Baba Y. ABUBAKAR

Prof. Augusto Manuel CORREIA

Sig.ra Helena JOHANSSON

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).
([3]) Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
([4]) GU L 309 del 19.11.2013, pag. 50.
([5]) GU L 309 del 19.11.2013, pag. 49.

Dr. Faustin R. KAMUZORA

Prof. Clement K. SANKAT,

il cui mandato scadrà il 6 novembre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
C. BRAUN

RETTIFICHE

Rettifica delle informazioni sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *L 104 del 23 aprile 2015*)

Anziché: «Il suddetto protocollo tra l'Unione europea e la Tunisia è stato firmato a Lussemburgo il 14 aprile 2014.»,

leggi: «Il suddetto protocollo tra l'Unione europea e la Tunisia è stato firmato a Bruxelles il 17 marzo 2015.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT